

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 438-D)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1969 (V. Stampato n. 336)

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 marzo 1969

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1969 (V. Stampato n. 336-B)

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 1969

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1970 (V. Stampato n. 336-D)

presentato dal Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 1970*

**Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di
conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455,
e successive modificazioni**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute per il 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, e per la restante parte al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di cancellieri aggiunti presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Identico.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri e ai cancellieri aggiunti, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.